

- 1) Con la firma del contratto le parti si impegnano alla fornitura rispettivamente al ritiro di energia elettrica, con il rispetto di tutte le clausole contenute nel contratto. La durata del contratto è di regola fissata in anni 1 a partire dalla data della firma del presente contratto e s'intende tacitamente prorogato di anno in anno se non disdetto verbalmente o con lettera scritta almeno 10 giorni prima della relativa scadenza o fine di fornitura.
- 2) La fornitura dell'energia elettrica avviene in corrente alternata, alla tensione trifase di 400 Volt e alla frequenza di 50 Hz, con le tolleranze previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3) Le tariffe indicate nel presente contratto rispondono alle norme di carattere generale contenute nei vigenti Provvedimenti C.I.P., oppure alle norme di carattere generale emanate dalle competenti Autorità e rispettivamente alle eventuali disposizioni più favorevoli in vigore presso l'azienda. È espressamente convenuto che le tariffe e le condizioni di applicazione previste dal presente contratto potranno, anche nel corso del contratto stesso, essere variate da disposizioni di carattere generale emanate dalle competenti Autorità.
- 4) La firma dei contraenti perfeziona il contratto; la prima bolletta o fattura emessa sostituisce l'eventuale mancanza di sottoscrizione dell'Azienda.
- 5) Le tariffe sopra indicate s'indendono al netto di tutte le tasse ed altri oneri. Qualunque onere fiscale inerente e conseguente al contratto è a carico dell'Utente.
- 6) L'energia non potrà essere usata per scopo diverso da quello indicato nel presente contratto e non potrà essere dall'Utente sotto qualsiasi forma ceduta a terzi.
- 7) L'Utente dovrà versare a titolo di anticipo una somma in contanti commisurata all'importanza della fornitura, ossia commisurata alla presunta entità di un importo periodico di fatturazione. L'importo verrà aumentato nel corso del contratto qualora risulti inadeguato e sarà restituito - senza interessi al termine della fornitura al netto di ogni eventuale dare dell'Utente per residuo consumo e eventuale danno agli impianti. Trascorsi 5 anni dalla risoluzione del contratto senza che l'Utente abbia provveduto a richiedere il rimborso dell'anticipo pagato, questo s'intende prescritto a favore dell'Azienda.
- 8) Oltre al pagamento del contributo di allacciamento (tariffe C.I.P. oppure in base alle norme di carattere generale emanate dalle competenti Autorità), nonché all'osservanza del regolamento tecnico dell'Azienda relativamente alla sistemazione degli apparecchi di misurazione per gli allacciamenti in bassa tensione e la messa a disposizione di un vano adeguato nei casi di allacciamenti in media tensione (di cui ai provvedimenti C.I.P. e rispettive norme tecniche), l'Utente è tenuto a concedere o far concedere il diritto di servitù gratuita per il passaggio di linee aeree o sotterranee, l'appoggio e l'infissione dei sostegni, la posa e il montaggio di cassette o quadri di distribuzione in caso di fornitura mediante cavi elettrici sotterranei nonché, qualora se ne presenti la necessità, in speciale modo quando in un immobile di proprietà dell'Utente venga complessivamente impegnata, anche se da terzi, una potenza superiore a 20 Kw, l'Utente è tenuto, anche nel corso del contratto, a mettere a disposizione gratuitamente un locale idoneo, accessibile dall'esterno, per l'impianto di un cabina di trasformazione o manovra, i cui apparecchi rimangono di proprietà dell'Azienda. Va ripetuto, che le concessioni descritte necessarie all'esercizio della fornitura debbono essere garantite, anche nel corso del contratto, sia per uso dell'Utente che per conto di terzi. Il rilascio del locale stesso non potrà essere chiesto se non trascorsi 5 anni da quando sarà cessato il prelievo di energia nell'immobile e con preavviso di almeno un anno. Per le prestazioni menzionate l'Utente potrà chiedere un equo compenso, qualora gli impianti fossero ad esclusivo servizio di terzi estranei allo stabile o immobile. Qualora l'Utente rinunci all'allacciamento richiesto, il contributo di allacciamento verrà rimborsato - senza interessi - solamente nella misura del 70 % della somma versata all'Azienda. L'Azienda non dà corso ai lavori necessari per la esecuzione del contratto se l'Utente non ha ottenuto dal proprietario dell'immobile, nel quale deve avvenire la fornitura, l'autorizzazione scritta ad eseguirli ed a disporre poi liveramente degli impianti in qualunque momento. Tale autorizzazione deve intendersi implicita nella conclusione del contratto di fornitura quando l'Utente sia anche proprietario dell'immobile. Per il fatto stesso di avere egli sottoscritto il presente contratto, l'Azienda riterrà già concesso dall'Utente, o, a cura di questo, da chi oltre a lui spetti, il gratuito passaggio - anche per l'avvenire e anche per servizio ai terzi attraverso i fondi e sugli stabili di sua proprietà - delle condutture elettriche alle quali è collegato l'impianto dell'Utente. In ogni caso deve intendersi implicito nella conclusione del contratto di fornitura il riconoscimento dell'Utente che tutto quanto costituisce l'impianto elettrico a monte del punto di consegna dell'energia, è di proprietà dell'Azienda, che può disporne in qualsiasi momento anche per forniture a terzi.
- 9) L'Azienda dispone liberamente degli apparecchi e di altro materiale di sua proprietà montati presso l'Utente. Questi ne risponde verso l'Azienda per i danni causati da incendio, furto o manomissione. Eventuali danni arrecati alla linea di allacciamento o agli apparecchi di misurazione e accessori devono essere segnalati dall'Utente all'Azienda entro 24 ore. Gli apparecchi di misura e accessori relativi alla derivazione di utenza saranno collocati di comune accordo in luogo sempre accessibile agli incaricati dell'Azienda, cioè possibilmente installati nel punto dello stabile più vicino all'entrata della conduttura; nel caso che l'Utente avesse previsto una ubicazione non funzionale, egli dovrà provvedere a proprie spese ad una collocazione adeguata concordata con l'Azienda. Qualora l'Utente dovesse successivamente chiedere una modifica agli impianti elettrici dell'Azienda, le spese relative andranno a carico dello stesso Utente.
- 10) L'impianto e gli apparecchi utilizzatori dell'Utente devono rispondere ai requisiti delle norme di legge vigenti in materia e delle disposizioni speciali diramate dall'Azienda, al fine di evitare pericoli a persone e cose a valle del punto di consegna, promiscuità di circuiti ove non consentiti dalla legge, nonchè disturbi alla rete dell'Azienda. I lavori per l'impianto, a totale spesa e cura dell'Utente, devono essere eseguiti tramite un installatore iscritto nell'albo professionale della categoria. A lavoro eseguito l'Utente ne darà annuncio all'Azienda, che procederà al collaudo, al quale dovrà presenziare l'installatore. Nel caso di favorevole collaudo verrà eseguito dall'Azienda l'allacciamento dell'installazione alla rete di distribuzione e verranno installati i misuratori. Nel caso contrario l'Utente sarà obbligato a provvedere affinché siano tolti, nel più breve tempo possibile, gli inconvenienti e le mancanze riscontrate, dopo di che con la medesima procedura, sarà ripetuto il collaudo, fino ad esito favorevole. L'Azienda non abbona eventuali perdite di corrente che avessero a manifestarsi per difetto dell'installazione.
- 11) L'Azienda non risponde in alcun modo dei danni causati dall'energia elettrica a persone e cose a valle del punto di consegna. L'Utente deve consentire in qualsiasi momento agli agenti autorizzati dall'Azienda l'accesso ai propri locali per letture, controlli e i lavori sugli apparecchi di misura nonché per la verifica dell'impianto d'utenza.
- 12) Negli impianti trifasi il prelievo dell'energia deve essere effettuato con carichi equilibrati sulle tre fasi. Il valore del fattore di potenza, fermo restando il diritto dell'Azienda di applicare la maggiorazione tariffaria prevista dalle vigenti norme per basso f.p., non deve risultare inferiore a quello minimo consentito dalle norme per la corrispondente utilizzazione.
- 13) I circuiti alimentati da mezzi di produzione dell'Utente o di terzi devono essere completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia fornita dall'Azienda, cosicchè in nessun caso e neppure per un istante possa stabilirsi una comunicazione tra di essi. La messa in funzione di un mezzo di produzione proprio dell'Utente dev'essere comunicato immediatamente all'Azienda.
- 14) In ogni momento l'Azienda può eseguire controlli agli apparecchi di misura e verifiche all'impianto dell'Utente. Questo può, da parte sua, richiedere la verifica degli apparecchi di misura e può fare ad essa assistere un tecnico di sua fiducia. In ogni caso, qualora le indicazioni dei misuratori superino i limiti di tolleranza del  $\pm 5\%$ , l'Azienda procederà, con decorrenza dal mese in cui il difetto di misurazione è stato accertato, entro il limite massimo degli ultimi 3 anni, alla ricostruzione dei consumi in base al coefficiente di correzione se questo è determinabile, e se non lo è, in base ai consumi verificati in analoghi periodi e condizioni di fornitura, accreditando rispettivamente addebitando all'Utente l'importo differenza.
- 15) La fatturazione dell'energia elettrica fornita avviene, secondo periodi fissati dall'Azienda, con l'emissione di "bollette" o "fatture". Il pagamento delle bollette dovrà effettuarsi a presentazione delle stesse e non potrà essere differito o ridotto nemmeno in caso di contestazione. Se il pagamento è ritardato oltre dieci giorni, ferma restando la facoltà dell'Azienda di sospendere la fornitura o risolvere il contratto, l'Utente deve pagare le maggiori spese di esazione specificate nella bolla stessa. Il pagamento delle fatture dovrà effettuarsi entro 20 giorni dalla data di emissione delle fatture stesse. Decorso il termine sopra indicato (con valuta entro giorno 20 del mese di scadenza), l'Utente dovrà pagare un diritto amministrativo in misura del 2 % fisso sull'importo moroso.
- 16) All'utente è vietata la cessione del contratto verso terzi. L'Utente risponde dei consumi effettuati nei locali dove avviene la fornitura qualora non informi l'Azienda di un suo trasferimento o locazione a terzi die locali.
- 17) L'Azienda può, per il tempo strettamente necessario, interrompere in ogni momento la fornitura per esigenza di servizio o per riparazioni ai propri impianti, senza che ciò costituisca inadempienza dell'Azienda. L'Azienda non assume inoltre alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti che l'Utente possa subire in seguito a sospensione o ad erogazioni irregolari di energia per cause di forza maggiore. Le sospensioni verranno possibilmente rese note all'Utente.
- 18) L'Azienda, anche indipendentemente da disposizioni di carattere generale emanate dalle competenti Autorità, può imporre limitazioni nell'uso dell'energia in caso di eccezionali deficienze della stessa, dovute a magra, scioperi o ad eventi eccezionali. Le citate interruzioni e limitazioni di fornitura, a qualunque causa dovute, non costituiscono inadempienze imputabili all'Azienda e non danno diritto ad alcuna riduzione dei corrispettivi pattuiti.
- 19) Qualsiasi sottrazione, impiego abusivo o irregolare dell'energia nonché altra inadempienza dell'Utente, per errore o per dolo, dà facoltà all'Azienda di sospendere subito la fornitura e, nei casi più gravi, di risolvere immediatamente sia il presente contratto che altri stipulati per qualsiasi località e per qualunque uso fra le stesse parti, salvo ricorso ad eventuali azioni in sede giudiziaria. Le spese dell'eventuale ripresa di fornitura sono a carico dell'Utente.
- 20) Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i provvedimenti emanati dalle competenti autorità in materia.
- 21) L'Azienda ha facoltà di cedere il presente contratto ad altre imprese o di delegare un terzo per la sua esecuzione.
- 22) L'Utente, salvo diversa espressa indicazione, elegge il proprio domicilio, ai fini contrattuali, nel luogo dove viene fornito l'energia.
- 23) Per qualsiasi informazione, domanda o reclamo l'Utente deve rivolgersi direttamente agli Uffici competenti dell'Azienda e non ai lettori, esattori, operai ecc.
- 24) Il foro competente per eventuali contestazioni, in ordine all'applicazione del presente contratto, è quello di Brunico, rispettivamente quello di Bolzano, secondo la competenza per valore.
- 25) Il presente contratto non è soggetto a registrazione in base alle vigenti disposizioni. In caso d'uso le spese di registrazione sono a carico della parte soccombente.